

3/

L'Altro internato

Caratteri dell'internamento civile nell'Abruzzo antifascista

Giampaolo AMODEI*

Nel Novecento l'esclusione si applica in maniera metodica e regolamentata all'interno dei confini statuali come procedura legata alla guerra. Essa diventa strumento di esercizio del momento bellico. L'"Altro" sarà, allora, il cittadino straniero di un paese nemico; il dissidente interno; l'ebreo perseguitato per motivi razziali; oppure tutte queste figure insieme, rappresentate nella categoria di nemico oggettivo. Questo studio analizza i momenti e le forme dell'internamento civile organizzato dal ministero dell'Interno in Abruzzo all'indomani del 10 giugno 1940, nei suoi caratteri di affinità e di specificità rispetto alla più generale esperienza nazionale.

"Oggi sono zingari nudi che per mentalità e modo di vivere, non sembrano europei e neanche dei nostri giorni"

Introduzione e questioni metodologiche

Uno studio condotto su scala locale del fenomeno dell'internamento civile nell'Abruzzo fascista, tanto nella variante concentrazionista tanto in quella "libera", deve tenere primariamente conto di alcune considerazioni di metodo, indubbiamente non secondarie quando si scende dalle latitudini più generali e rilevanti verso le periferie del sistema. E quando parliamo di questione metodologica ci riferiamo tanto alla ricerca di una giusta ed equilibrata angolazione da cui cogliere i

fenomeni che si intende analizzare tanto al materiale su cui quella viene esercitata.

Le difficoltà che stanno dietro un'indagine che assuma come centrale l'analisi dei diversi vettori che riassumono la storia locale sono infatti riconducibili a due ordini di fattori, che agiscono quasi per contrappasso di fronte alla diminuzione del grandangolo di analisi.

Il primo fa riferimento alla difficoltà di considerare il fenomeno in questione, qui la vicenda concentrazionista di una periferia del regime, nel suo contesto di appartenenza specifico, in un'ottica che eviti sia la generalizzazione, riferendone i tratti al più generale contesto nazionale e identificando quelli con gli aspetti specifici del *milieu* locale e della sua storia, sia l'eccessiva iperbolizzazione di qualità specifiche locali che tendano ad estrapolare il fenomeno dalla cornice di riferimento generale, conferendogli una specificità di facciata priva di riscontro nella realtà storica. Il caso che qui si intende considerare, cioè i caratteri della politica di internamento declinata nella regione che vide il più alto numero di siti di internamento libero e di concentramento dell'Italia fascista¹, è indubbiamente un argomento che deve essere ricollegato alla complessiva politica di disciplina di guerra che il ministero dell'Interno aveva già predisposto fin dall'8 giugno 1925, con la legge n. 969 e che tre anni dopo fu ampliata con il R. D. n. 1414 dell'8 luglio 1938, in cui si faceva esplicito riferimento alla necessità di predisporre l'internamento nei confronti di determinate categorie di persone

1 In totale furono 15 i siti scelti come campi di concentramento nella regione e 59 le zone individuate a partire dal 1940 come zone di internamento. Per una panoramica specifica sul sistema concentrazionista abruzzese cfr. i lavori di: FELICE, Costantino, PEPE, Adolfo, PONZIANI, Luigi, *Storia dell'Abruzzo. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 50-53; cfr. spec. DI SANTE, Costantino, «I campi di concentramento in Abruzzo», in Id. (a cura di), *I campi di concentramento in Italia. Dall'internamento alla deportazione (1940 - 1945)*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 177 - 206; COOPERATIVA ARKÈ, *I campi di concentramento in Abruzzo: 1940 - 1944*, Acquaviva Picena, Fast Edit, 2004; PERRI, G., «Il campo di concentramento di Città Sant'Angelo nella documentazione dell'Archivio centrale dello Stato (1940 - 1944)», *Abruzzo contemporaneo. Rivista di storia e scienze sociali*, nn. 32 / 33, 2008, pp. 93 - 134; GAMBACORTA, C., «Anche l'Abruzzo ha avuto i suoi "Lager"», in *Quadrilatero*, I, 1990, pp. 50 - 53; sul campo di concentramento di Civitella del Tronto cfr. IACOPONI, Italia, «Civitella del Tronto», *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, n. 2, 1984, pp. 213 - 225; D'ASCANIO, Francesco, «Civitella del Tronto e il campo degli internati», *La Voce Pretuziana*, VI, fasc. 1, 1977, pp. 45 - 47; sul campo di Nereto cfr. IACOPONI I., «Nereto», *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, nn. 2 - 3, 1983, pp. 325 - 336; per il campo di Notaresco rinvio a IACOPONI, Italia, «Notaresco», *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, n. 1, 1984, pp. 131 - 135; DI CESARE, Gabriele, *Notaresco. Appunti di storia moderna e contemporanea*, Comune di Notaresco, 1989; sui campi di Tortoreto, geograficamente distanti sette chilometri l'uno dall'altro ma diretti da un'unica amministrazione, cfr. DI SANTE, Costantino, «Il campo di concentramento di Tortoreto Stazione (Alba Adriatica) e Tortoreto Alto 1940 - 1943», *L'orizzonte*, n. 2, 2000, pp. 1 - 2; per Tossicia rinvio a IACOPONI, Italia, «Tossicia», *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, n. 1, 1985, pp. 199 - 210; sul campo di Corropoli cfr. IACOPONI, Italia, «Badia di Corropoli», in *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, nn. 2 - 3, 1985, pp. 351 - 356; su Lama dei Peligni cfr. SPADARO D., *La repressione del dissenso politico nel regime fascista. Lama dei Peligni, dal confino al campo di concentramento*, Chieti, Tinari, 2009.

presenti sul territorio nazionale – per lo più i sudditi nemici di nazioni in guerra. E' evidente che la creazione di strutture di internamento civile regolamentare nel territorio abruzzese dipese dalla più complessiva legislazione in materia di guerra decisa dal governo centrale anzitempo e che le forme amministrative che regolavano i campi erano le stesse per l'intero territorio nazionale.

Né può essere presa in seria considerazione la retorica – proveniente non soltanto da studi amatoriali - tendente a fare della regione una periferia in cui i tratti più illiberali e disumani della politica concentrazionista furono smussati, se non addirittura eclissati, dalla pietà civica del popolo abruzzese e dal latente rifiuto della logica antisemita nelle sue declinazioni estreme espressa dai vertici locali del fascismo e dai direttori dei campi. Indubbiamente, le condizioni di internamento variavano in riferimento ad una serie di fattori, spesso di natura topografica, che includevano le condizioni strutturali dei campi stessi, il grado di applicazione delle norme da parte dei singoli commissari preposti alla guida dei campi, lo sfondo sociale su cui questi vennero istituiti, le categorie stesse di persone che venivano internate. Fuori da un retorica altrimenti fuorviante, è possibile asserire che in generale i campi di concentramento che l'Abruzzo vide aprire a partire dal 1940 sorgevano in un contesto sociale tradizionalmente estraneo a forme di pensiero antisemite, che anzi dimostrò in più occasioni atteggiamenti di vicinanza o solidarietà verso gli internati, spesso motivati da semplice curiosità nei confronti di stranieri che da un giorno all'altro si trovavano inseriti – non per decisione volontaria – all'interno del tessuto urbano locale. Ma dalla constatazione di un'assenza pressoché generale di radicati sentimenti antisemiti o razzisti e di un atteggiamento sostanzialmente benevolo o quantomeno di rispetto da parte della società civile non può derivare nessuna tesi che descriva la realtà concentrazionista abruzzese in termini leggeri, che faccia di questa leggerezza la chiave di comprensione del fenomeno e nello stesso tempo il paradigma su cui declinare tutti i successivi giudizi – storici o di valore.

A cambiare, tra le diverse realtà concentrazionistiche nazionali erano tanto le modalità di applicazione dei provvedimenti da parte delle autorità locali² tanto i rapporti che si venivano ad instaurare tra internati e società civile – e non uso a sproposito questo termine contrapposto al primo: gli internati rinchiusi nei campi di concentramento originari di nazioni straniere venivano spogliati della loro cittadinanza italiana ormai acquisita da anni, come accadde per i fiumani internati come apolidi ex italiani - precisamente italiani « non regnicoli » secondo l'art. 4 del R. D. L. 17

2 TOSCANO, Mario, «L'internamento degli ebrei italiani 1940 - 1943: tra contingenze belliche e politica razziale», in DI SANTE, Costantino, *I campi di concentramento in Italia*, cit., pp. 95 - 112, spec. p. 102.

novembre 1938 n. 1728 - e per gli ebrei³.

Il secondo punto che occorre considerare quando si analizzano le vicende di piani locali è un fattore decisivo, ossia l'esistenza delle fonti a cui riferire la ricerca. Nel caso in questione, è già stato rilevato in altri studi⁴ il *deficit* primariamente quantitativo che

3 Il punto centrale della legislazione antiebraica italiana è il R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728 pubblicato in G. U. n. 264 del 19 novembre 1938 e convertito in legge il 5 gennaio 1939, che all'art. 23 del capo III recita: « le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate ». L'art. 17 del capo II decretava il divieto « agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo ». Ma soprattutto, all'art. 24 del capo III veniva stabilito che, ad eccezione degli ultrasessantacinquenni e dei coniugati con cittadini italiani, « gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939 - XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931- IX, n. 773 ». Il suddetto R. D. L. riprendeva il precedente del 7 settembre 1938, n. 1381 *“Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”*, pubblicato in G. U. n. 208 del 12 novembre 1938, ampliandolo. La definizione di “ebreo” fu definita nello stesso R. D. L. 1728 / 1938. Nei mesi precedenti aveva visto la luce il Consiglio superiore della demografia e la razza - istituito con R. D. L. 5 settembre 1938 n. 1539 *“Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza”* - che sostituiva l'Ufficio centrale demografico. La creazione di un sistema di istruzione per gli ebrei separato da quello per cittadini italiani vide la luce con i R. D. L. 5 settembre 1938, n. 1390 *“Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”* e del 23 settembre 1938, n. 1630, *“Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica”*, entrambi riuniti nel R. D. L. 15 novembre 1938, n. 1779 *“Integrazione e coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana”*. Le professioni vennero regolate con il già citato R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, spec. agli art. 10 e 13 del II capo; le libere professioni con L. 29 giugno 1939, n. 1054 *“Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica”*, pubblicata in G. U. n. 179 del 2 agosto 1939; con il D. M. 30 luglio 1940 *“Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica”*, pubblicato in G. U. n. 12 del 16 gennaio 1941; le attività dello spettacolo con L. 19 aprile 1942, n. 517 *“Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo”*, pubblicata in G. U. n. 126 del 28 maggio 1942; con una serie di circolari, come quella del 23 dicembre 1939, n. 168 *“Esercizio professionale dei medici ebrei”*. La legislazione razziale si rivolse anche nei riguardi dei possedimenti degli ebrei italiani: R. D. L. 9 febbraio 1939, n. 126 *“Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica”*, pubblicato in G. U. n. 35 dell'11 febbraio 1939; R. D. 27 marzo 1939, n. 665 *“Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare”*, pubblicato in G. U. n. 110 del 10 maggio 1939; D. L. D. 4 gennaio 1944, n. 2 *“Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”*, pubblicato in G. U. n. 6 del 10 gennaio 1944. Sotto un profilo ideologico, i documenti di riferimento per la fase di preparazione della nuova politica razziale del fascismo sono: *Il Manifesto degli scienziati razzisti*, pubblicato sul *Giornale d'Italia* il 14 luglio 1938; la *Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del Fascismo*, approvata dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1938 - in cui, nonostante venisse asserito come « l'ebraismo mondiale [...] è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi » si concludeva che « le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista ». Entrambi i testi sono riportati in SARFATTI, Michele, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, 1994. Per un'analisi della legislazione antiebraica del fascismo cfr. ID., «La legislazione antiebraica fascista», in DI SANTE, Costantino, *I campi di concentramento in Italia*, cit., pp. 68 - 82.

4 PERRI, G., *Il campo di concentramento di Città Sant'Angelo*, cit., pp. 106 - 107; DI SANTE, Costantino, *I campi di concentramento in Abruzzo*, cit.

caratterizza gli archivi abruzzesi sulla materia in oggetto, così come sulla storia generale della regione durante il secondo conflitto mondiale⁵. Mancanza che per il tema in esame è ancora più clamorosa, apparentemente illogica vista la proporzione dei siti regionali scelti come campi di concentramento o località di internamento. Molto spesso gli archivi di Stato delle zone interessate ai campi presentano delle lacune o persino delle assenze – com'è il caso dell'ASPE per ciò che riguarda il campo di Città S. Angelo, l'unico della provincia - che limitano una seria presa d'atto della realtà storica del fenomeno, nella sua valenza oggettiva. La documentazione riguardante la politica di internamento a livello locale; l'applicazione della politica razziale fatta legge di Stato da parte degli organismi rappresentativi dello Stato sul piano provinciale – i prefetti – e degli esponenti di partito; la recezione da parte della società civile di queste norme; il rapporto tra questa e gli internati: queste tematiche, nel caso abruzzese, scontano quel *deficit* e rimangono inevitabilmente ferme ad uno stadio di ricerca incompleto, o comunque superficiale rispetto alle analisi che vengono rivolte ad altre realtà geografiche nazionali dove gli studi sono supportati da una mole documentaria differente. Le fonti disponibili negli archivi comunali, negli archivi di Stato delle singole province del territorio regionale non consentono ad oggi uno studio approfondito delle dinamiche e degli aspetti dell'internamento civile che il fascismo mise in funzione nella regione. Una regione che, come già accennato, rispondeva molto bene ai requisiti previsti dal ministero della Guerra nella nota dell'8 maggio 1936 relativa ai « *campi di concentramento per elementi pericolosi e sospetti sotto il punto di vista militare e politico* », che seguiva quella emanata pochi mesi prima dal ministero dell'Interno⁶.

Gli studi finora condotti sul sistema concentrazionista civile abruzzese hanno riferito la loro validità scientifica sostanzialmente alle fonti presenti nell'ACS, nello specifico nella sezione Direzione generale della pubblica sicurezza – Dgps - del fondo del ministero dell'Interno – il dicastero preposto all'organizzazione e alla gestione dell'internamento civile secondo l'art. 284 del R. D. dell'8 luglio 1938 n. 1415⁷. Queste fonti parlano generalmente della vita amministrativa dei campi sotto un'ottica specificamente burocratica: la gestione dei flussi di entrata e di uscita degli internati; gli aspetti legati alla manutenzione degli edifici – si tenga presente che i campi erano molto spesso riadattamenti di stabili preesistenti, come case, conventi, ospizi; le problematiche relative alla conduzione della vita quotidiana all'interno di essi, secondo

5 PONZIANI, Luigi, «Teramo dal 25 luglio alla Liberazione: aspetti economici e sociali», *Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla resistenza*, nn. 2 - 3, 1985, pp. 43 - 70.

6 Nota dell'8 maggio 1936 n. III 64 / 503 con oggetto "*Campi di concentramento per elementi pericolosi e sospetti sotto il punto di vista militare e politico*", in ACS, MI, Dgps, Dagr, Cat. Massime 1880-1947, fasc. M - 4/1.

7 R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 "*Approvazione dei Testi della Legge di guerra e della legge di neutralità*".

le relazioni che gli ispettori generali di pubblica sicurezza inviavano al ministero dell'Interno sulla gestione dei campi da parte dei commissari, cioè i direttori; le esigenze in tema di personale addetto ai campi, come si evince dai rapporti o dalle lettere prefettizie che confluivano negli archivi del predetto ministero. È evidente che si tratti di un riferimento quasi obbligato e certamente necessario, dal momento che i campi furono un prodotto del sistema burocratico del regime fascista e che furono istituiti con apposito regio decreto, dunque derivavano da una volontà legislativa dello Stato ed erano regolati a livello ministeriale. Nel fondo del ministero dell'Interno dell'ACS⁸ confluivano infatti non soltanto tutte le carte burocratiche che inerivano l'istituzione, la gestione e la chiusura dei campi presentate da prefetti, commissari, ispettori, podestà, insomma da figure istituzionali, ma anche la corrispondenza tra Stato e gli organismi internazionali quali la Croce Rossa.

Un ulteriore centro di raccolta in cui gli studi sull'internamento regionale si sono diretti è l'ACICR, l'Archivio del Comitato Internazionale della Croce Rossa con sede in Ginevra, specialmente nel già citato e fondamentale studio di Capogreco: tra le fonti archivistiche di riferimento, oltre a quelle dell'ACS, compaiono – specialmente per i campi di Casoli (Ch), Lanciano (Ch), Città S. Angelo (Pe), Civitella del Tronto (Te), Corropoli (Te), Nereto (Te), Notaresco (Te), Tossicia (Te) – appunto le carte dell'archivio ginevrino. La Croce Rossa, infatti, soprattutto nel primo dopoguerra, aveva svolto un'importante azione a livello internazionale relativa al problema degli internati civili di guerra i quali, a differenza dei prigionieri soldati di guerra, cioè militari, non disponevano di una legislazione di tutela né che li definisse – a livello giuridico - nel contesto generale della guerra. Fu questo organismo internazionale a sottoporre ai governi dei paesi belligeranti la doppia opzione di estendere anche ai civili stranieri internati le garanzie prospettate dalla Convenzione di Ginevra del 1929⁹ per i

8 Una panoramica sulle fonti archivistiche relative allo studio dell'internamento civile è in CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce. L'internamento civile nell'Italia fascista (1940 - 1943)*, Torino, Einaudi, 2006, pp. VII - VIII.

9 «Convention relative au traitement des prisonniers de guerre signée à Genève le 27 juillet 1929», in SOCIÉTÉ DES NATIONS, *Recueil des Traités*, 1931 - 1932, vol. CXVIII, pp. 344 - 411. Secondo l'art. 3, parte I della Convenzione, « les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe. Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile ». L'art. 10 del cap. I, sez. II, parte III regolava le misure di internamento dei soldati nemici: « les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité. Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers d'incendie. Quant aux dortoirs: surface totale, cube d'air minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice ». Di un'ironia amara, infine, suonava l'art. 17, cap. IV, sez. II, parte III: « les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre ». Probabilmente, questo sarebbe risultato l'articolo maggiormente violato dalle potenze belligeranti istitutrici di campi di concentramento tanto militari quanto civili. L'Italia ratificò con R. D. n. 1615 del 23 ottobre 1930 le due convenzioni – miglioramento

militari prigionieri di guerra oppure di adottare per via temporanea il “Progetto Tokyo” – “*Convenzione internazionale sulla condizione e protezione dei civili di nazionalità nemica che si trovano su territorio che appartiene o che è stato occupato da un belligerante*” - stilato dal CICR in occasione della XV Conferenza internazionale dell'organizzazione tenutasi nell'ottobre 1934 ma non ratificato dagli Stati ¹⁰. Proprio l'azione dei delegati della CRI, che ispezionavano i campi italiani, ha permesso la raccolta di dati e di relazioni importanti – come fattori di completamento – per l'analisi del modello concentrazionista fascista.

Dunque, le fonti archivistiche dell'ACS e dell'ACICR rappresentano ad oggi i riferimenti obbligati per chiunque voglia avvicinarsi all'analisi del sistema di internamento civile predisposto dal ministero dell'Interno italiano durante il secondo conflitto mondiale.

A lungo si è parlato delle motivazioni che sottostanno alla generale diffidenza – se non in certi casi ignoranza – che ha caratterizzato l'approccio al tema dell'internamento in Italia. In questo senso, il *deficit* di fonti che interessa il piano locale può essere considerato una coerente conseguenza del clima di conciliazione nazionale che caratterizzò la vita della neonata repubblica italiana, clima che si esplicitò *in primis* attraverso quel processo di rimozione della colpa che, in chiave giuridica, trovò la sua concretizzazione nell'amnistia varata dall'allora ministro della Giustizia pro tempore Palmiro Togliatti il 22 giugno 1946¹¹. Oltre le semplici giustificazioni di pensiero è però

della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; trattamento dei prigionieri di guerra - stipulate a Ginevra il 27 luglio 1929.

10 Le Convenzioni di Ginevra adottate prima del 1949 si riferivano esclusivamente ai militari in guerra e non ai civili. Dunque, l'intera vicenda militare della seconda guerra mondiale si svolse al di fuori di una regolamentazione internazionale dei diritti dei civili appartenenti a Stati nemici o neutrali, con la conseguenze tragiche che furono sotto gli occhi di tutti. La quarta convenzione di Ginevra adottata il 12 agosto 1949 assicurerà la protezione dei civili stranieri di nazioni nemiche e regolerà i rapporti tra popolazione civile e potenza occupante – nel caso di una condizione di occupazione – o Stato belligerante – nel caso si tratti di civili di nazionalità nemica che, allo scoppio delle ostilità, si trovino sul territorio del paese in guerra –, descrivendo un regime specifico per il trattamento degli internati. Secondo l'art. 4 della Convenzione, « sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes ». Ma, in realtà, la Convenzione stabilirà anche delle garanzie per gli Stati belligeranti, in particolare nell'art. 5 successivo, dove si specifica come « si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu'une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou s'il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'Etat ».

11 La cosiddetta “amnistia della pacificazione” – D. P. 22 giugno 1946, n. 4, pubblicato in G. U. n. 137 del 23 giugno 1946 concernente “*Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*” - si riferiva: ai reati comuni fino a 5 anni (art. 1); ai delitti politici commessi dopo la Liberazione (art. 2); ai reati di atti rilevanti e di collaborazionismo purché non si tratti di persone rivestite di

possibile trovare motivazioni storiche concrete, riferibili sostanzialmente alle attribuzioni del nazionalsocialismo tedesco come epifenomeno del male assoluto e dei *Konzentrationslagern* come simbolo rappresentativo per eccellenza di tutte le possibilità concentrazionistiche messe in atto da forme politiche non democratiche.

Di fronte ad un sistema di internamento che aveva, come giustamente si è scritto, la pretesa pratica di uccidere la morte stessa¹² e di proporle la relativizzazione¹³ nello « oblio organizzato »¹⁴ del totalitarismo nazista, è evidente che gli aspetti procedurali che il sistema di internamento pianificato dallo Stato fascista – tanto nella sua versione civile tanto in quella militare « parallela »¹⁵ posta sotto il controllo del Regio esercito - mise in atto apparissero meno duri, ideologicamente differenti e per questo quasi superflui, accettabili. Il comparativismo agì come principio di assoluzione o comunque di smussamento degli aspetti più illiberali della pratica di internamento non soltanto fascista. Questa finì per essere considerata come diversa sia nelle premesse che nelle procedure e tale convinzione esercitò una funzione assoluta sulle responsabilità politiche e morali di chi ne fu coinvolto, a volte persino di rimozione del dato storico¹⁶.

La distanza – metodologica e di prospettiva - da quel punto zero, da quella « sintesi unica »¹⁷ del male rappresentata dal sistema concentrazionista tedesco riuscì a declinarsi in relativizzazione, che portò a considerare l'evento secondario ed anzi, persino passibile di revisionismo.

In questo contesto, la proliferazione di letture “leggere” del concentrazionismo

elevata responsabilità civile e militare o di casi di stragi, sevizie, saccheggio o di omicidio a scopo di lucro (art. 3). L'amnistia prevedeva, inoltre, per tutti i delitti politici e per i delitti ad essi connessi ai sensi dell'art. 45 n. 2 C. P. P., la commutazione della pena di morte in ergastolo e dell'ergastolo nella pena a 30 anni, mentre le pene detentive superiori ai 5 anni erano ridotte di un terzo (art. 9). Essa interessava inoltre una larga serie di reati di natura finanziaria e stabiliva il condono delle pene pecuniarie in materia finanziaria. Sul tema dell'amnistia del 1946 e sui diversi giudizi espressi su di essa nell'opinione pubblica nazionale cfr. SALVATI M., «Amnistia e amnesia nell'Italia del 1946», in FLORES M. (a cura di), *Storia, verità, giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Mondadori, 2001, pp. 141 – 161, per cui « nel luglio 1946 sono molte più le cose che si vogliono dimenticare con l'amnistia di quante ne confluiscono in un “patrimonio comune”; ma forse, in un ideale parallelo con la Francia, è proprio la consapevolezza della fragilità del nostro patrimonio comune che deve aver indotto il ceto politico (compreso il ministro della giustizia Togliatti) a procedere con maggiore rapidità sulla rotta dell'oblio. Del resto vi sono [...] comportamenti reali che rivelano, pur tra mille incertezze e incongruenze ideologiche, la presenza e la persistenza di una solidarietà che fa riferimento a una comune matrice nazionale, sia essa di natura ideologica o religiosa », p. 161.

12 FISICHELLA, Domenico, *Totalitarismo. Un regime del nostro tempo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 59.

13 AGAMBEN, Giorgio, *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone*, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 75.

14 ARENDT, Hannah, *The Origins of Totalitarianism*, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1951, trad. it., *Le origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004, p. 618.

15 L'espressione è di CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., pp. 67 e ss.

16 È il caso di fotografie di internati attribuite a *lager* tedeschi in realtà scattate nel campo di concentramento italiano di Arbe (Fiume). Cfr. CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 7.

17 TRAVERSO, Enzo, «La singolarità storica di Auschwitz: problemi e derive di un dibattito», in BAUMAN, Zygmunt, et al., *Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto*, FLORES, Marcello (a cura di), Milano, Mondadori, 1998, p. 317.

fascista è parte integrante di quel clima che, sorto nell'immediato secondo dopoguerra, dava priorità alla tematica della riunificazione morale della nazione e questa non poteva che generarsi all'interno di una prospettiva di riconciliazione complessiva, di stemperamento dei toni che la divisione manichea interna al paese aveva creato. Ma se questa lettura è caricata di un valore sostanzialmente *funzionale*, essa rimane complessivamente astorica, si colloca al di là del dato reale.

Così, il processo di assoluzione per negazione, che coinvolse il modello di internamento italiano interessò anche il piano locale, perché è lì che si esplicitò.

Ma qui, in effetti, agirono fattori eterogenei e soprattutto variabili a seconda della latitudine e tra le motivazioni che hanno portato a relativizzare l'importanza del fenomeno concentrazionista, quasi fino a obliarne la storicità, c'è, nel caso dell'Abruzzo, una tendenza specifica, che interessa in generale la storia della regione e cioè una scarsa, a volte del tutto assente, attribuzione di senso al proprio passato.

Le motivazioni sono insieme storico-politiche e di pensiero: da un lato, agisce il peso dello *status* di periferia che per lungo tempo ha catalogato la regione sullo scacchiere nazionale, decretandone una relatività slegata dal contesto politico contingente, che ha fatto sì che quella si autorappresentasse in tal senso; dall'altro, un modo di pensiero, che riguarda principalmente il piano economico, e che definirei una volontà di proiezione in avanti di determinate aree regionali – Pescara ne è l'esempio – che esclude il riferimento al prima come presupposto di definizione di linee programmatiche e di sviluppo, approdando ad una generale svalutazione di senso della propria storia e soprattutto della sua funzione.

D'altro canto, proprio questa tendenza ha costituito storicamente uno dei principali nodi di frizione, di debolezza dell'identità regionale e della sua forza politica: l'antitesi tra il carattere antitradizionalista che contraddistingue l'intera vicenda politica del sistema territoriale pescarese e il riferimento costante alla legittimità storica da parte del capoluogo aquilano – antitesi che fin dal 1949 aveva varcato il semplice stadio di contrapposizione “ideologica” per farsi politica¹⁸ - esprime in maniera simbolica l'assenza di un giudizio condiviso sulla centralità della propria storia e delle sue espressioni. E la scarsa attenzione cautelare che è stata riservata ai documenti relativi all'internamento civile nella regione è spiegabile appunto in riferimento a una serie di motivazioni tra le quali, oltre alle perdite per distruzione fisica o per smarrimento, rientrano fattori specifici, come mancati versamenti agli archivi, scarsa attenzione

18 CANOSA, Romano, *Storia dell'Abruzzo nel secondo dopoguerra: 1945 - 1955*, Pescara, Menabò, 2008, spec. pp. 143 - 155.

verso quelle fonti¹⁹, che indubbiamente sono risultanti, oltre che di poca competenza e conoscenza, anche di quella volontà di proiezione in avanti che si è ormai consolidata come volontà di auto rappresentazione e di percezione del proprio presente e della propria storia.

Terminologia

Prima di individuare i temi e gli aspetti che caratterizzarono l'esperienza di internamento in questa periferia del fascismo, una specificazione terminologica è d'obbligo, soprattutto in riferimento alla confusione con cui viene inquadrata il lessico generale riferito al sistema concentrazionista.

L'Italia fascista ebbe svariati metodi di coercizione e repressione applicati sulla base di motivazioni politiche; militari; di ordine civile; oppure, successivamente il 1938, di natura razziale. Spesso si trattava di misure già previste dal sistema legislativo del Regno che furono riprese, modificate e utilizzate dal regime, come nel caso del confino di polizia²⁰ che si aggiunse alle misure ottocentesche di prevenzione quali la diffida e l'ammonizione²¹ e che prevedeva la deportazione in un comune o in una colonia – art. 193 T. U. 1926 – di persone colpevoli o sospettate di attività politica sovversiva contro gli interessi dello Stato, ammonite, diffamate²². L'istituzione ufficiale di questa pena era datata 6 novembre 1926 con il R. D. L. n. 1848²³, poi riconfermato con il successivo R. D. 18 giugno 1931 n. 773²⁴ e veniva esaurita in comuni della terraferma oppure in isole

19 Sui vari fattori che hanno contribuito al rafforzamento della proporzione diretta tra scarsità di fonti e perdita di memoria collettiva rimando in particolare a PERRI, G., *Il campo di concentramento di Città Sant'Angelo*, cit., pp. 106 – 107.

20 Sul confino di polizia cfr. CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 15 e ss.

21 BARILE, Paolo, «La pubblica sicurezza», in ID. (a cura di), *Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La pubblica sicurezza*, Vicenza, Neri Pozza, 1967: « il fascismo ereditò dallo Stato liberale i due ormai quasi perfetti istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto: esso si limitò pertanto a cambiare nome al secondo, che diventò il ' confino di polizia ', e ritoccarne le norme, in modo talvolta essenziale », p. 26.

22 L'ammonizione prevedeva una sorta di domicilio ristretto, con il divieto di allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso della polizia; la diffamazione era comminata a soggetti che si rendevano colpevoli di strage, « delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico », « delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni », « delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone », « abuso di sostanze stupefacenti » - art. 167 T. U. 1926.

23 R. D. L. 6 novembre 1926 n. 1848 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza*". Gli articoli 184 – 193 del capo V istituivano il confino di polizia come misura non soltanto punitiva ma anche preventiva di difesa dell'ordine sociale e politico.

24 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza*", pubblicato in G. U. n. 146 del 26 giugno 1931. Gli articoli 180 – 189 contenuti nel capo V – *Del confino di polizia* - del tit. VI - *Disposizioni relative alle persone pericolose per la società si legge* - vengono interamente ripresi dal precedente T. U. 1926 e ripropongono la validità del confino come sistema di prevenzione della pubblica sicurezza, giustificato sulla base di motivazioni politiche contro coloro che «svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a

dove erano inviati i soggetti maggiormente pericolosi, in particolare comunisti e socialisti – a Lipari vennero deportati Carlo Rosselli, Emilio Lussu, Francesco Saverio Nitti; Antonio Gramsci ad Ustica – ma anche dissidenti fascisti – è il caso di Alfredo Misuri.

Accanto a questa misura, esisteva il sistema dell'internamento civile gestito dal ministero dell'Interno, introdotto con il R. D. 1415 dell'8 luglio 1938 e correlato allo stato di guerra²⁵, che si componeva di due varianti principali: *l'internamento libero* e *l'internamento in campi di concentramento*.

La prima era sostanzialmente un domicilio coatto, di norma esaurito presso piccoli centri, a cui faceva seguito un corollario di divieti sostanzialmente miranti ad evitare un'eccessiva libertà – *in primis* fisica – del soggetto punito. La seconda fu la tipologia che richiese la più ampia produzione normativa e consisteva nell'internamento presso strutture di detenzione preesistenti o create *ex novo*.

Quest'ultima variante è quella che qui ci interessa e che verrà presa in esame.

Quando si utilizza, applicata alla storia italiana, l'espressione "campo di concentramento" ci si riferisce dunque a questa metodologia di pena, che includeva tanto la versione civile gestita dal ministero dell'Interno e che riguardava soggetti pericolosi civili di nazionalità italiana e straniera, ebrei, zingari e sudditi di paesi nemici, tanto la versione "parallela" dei campi gestiti dall'Autorità militare nei territori occupati, come per esempio in Jugoslavia.

Seppur sottoposte ad autorità centrali differenti, le due tipologie non erano distinte in maniera netta: molto spesso le ragioni dell'una trovavano accoglimento e risoluzione nella disponibilità dell'altra. Come accadde per la questione dei civili jugoslavi prigionieri dell'esercito, per i quali vennero appositamente riservati campi di internamento civile regolamentare in suolo italiano – quasi tutti situati in Abruzzo. Il numero sempre crescente di internati provenienti dall'area balcanica impose successivamente l'allestimento di appositi campi "per slavi" all'interno di edifici

sovertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumeno agli interessi nazionali» - art. 181.

25 La legge che organizzava e gestiva la vita nazionale durante la guerra, predisponendo la mobilitazione civile e militare, parziale o generale, era la legge dell'8 giugno 1925 n. 969 – poi abrogata dalla legge 21 maggio 1940 n. 415 pubblicata in G. U. n. 120 del 24 maggio 1940. Quest'ultima specificava, all'art. 4, come la « mobilitazione della nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale ». Si specificava come « la mobilitazione militare consiste nel passaggio delle forze armate dal piede di pace a quello di guerra » mentre quella civile « consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra ». Tanto la mobilitazione quanto la smobilitazione venivano, secondo l'art. 8, « ordinate per decreto reale, su proposta del duce del fascismo, capo del governo, in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri ».

dell'esercito, gestiti dall'Autorità militare. Si cercò anche di ricondurre le due tipologie di internamento sotto l'autorità di un unico ministero, al fine di evitare confusioni di ruolo: e il ministero a cui si faceva riferimento era quello dell'Interno, a cui si richiedeva venisse ricondotta la gestione anche dell'internamento parallelo. Pur tuttavia, in sostanza le amministrazioni rimasero separate ed il passaggio di autorità non venne attuato sotto il profilo pratico.

Dunque, nel lessico storico italiano, l'espressione campo di concentramento dovrebbe essere riferita all'internamento parallelo dell'Autorità militare, riservando ai campi regolamentari il titolo di campi di internamento. Pur tuttavia, si tende ad estendere la prima denominazione anche alle misure previste dalla seconda, cosicché genericamente campo di concentramento sta per sito di internamento, sia esso civile o militare.

Questo non fu un campo di sterminio. I campi di internamento fascisti non vennero istituiti, come invece nel III *Reich*, come banco di esperimento della capacità biometamorfica del regime sull'uomo, allo scopo di « eliminare, in condizioni scientificamente controllate, la spontaneità stessa come espressione del comportamento umano e di trasformare l'uomo in un oggetto »²⁶. Il sistema concentrazionista nazista conservava una finalità politica ma nasceva a partire da un'assenza totale di giustificazioni politiche: essi non avevano più nulla a che vedere con la frantumazione delle opposizioni interne al regime e con l'eliminazione di ogni possibilità di alternativa, perché il terrore totalitario del *lager* sorge quando ormai il sistema non ha più avversari.

D'altro canto, come metodo scientifico di mutazione biologica, il *lager* non può essere collegato, nella sua funzione, alla repressione civile politica o religiosa, perché il suo scopo non era l'istituzione di un sistema di diritto alternativo da far rispettare né la fissazione di un *target* di categorie di soggetti da eliminare. Entrambe le opzioni avrebbero fissato l'indefinitezza – di tempo - e l'indeterminatezza – del soggetto - dell'esperimento concentrazionista all'espletamento di un obiettivo determinato e esauribile, minandone il carattere totalitario. E nemmeno l'evidente antieconomicità²⁷ del sistema di sterminio nazista mise mai in dubbio il valore funzionale che questo conservava e perseguiva: la morte morale, giuridica e infine fisica dell'internato non più individuo né soggetto.

Il modello fascista, al contrario, non nacque in prospettiva dell'*Endlösung* ma fu istituito con finalità politiche e conservò sostanzialmente questo carattere fino alla sua scomparsa: nel desiderio, manifesto già nel 1932 – '33 di internare categorie di individui sospettati o accertati di opposizione politica interna e nell'assenza, fino alla

²⁶ ARENDT, Hannah, *Le origini del totalitarismo*, cit., p. 600.

²⁷ *Ibidem*, pp. 608 – 609.

circolare del 20 maggio 1940²⁸, di un chiaro riferimento agli ebrei, emerge l'assoluta distanza genealogica tra il sistema di internamento fascista e quello di sterminio nazista. Come pure l'opposizione agli ebrei, soprattutto legislativa, messa in atto in Italia nel periodo successivo il 1938 veniva ricercata sulla base di giustificazioni politiche – disfattismo, « notizie false e tendenziose »²⁹ come ebbe a dire Bocchini – e razziali insieme³⁰ ma, nonostante l'indiscutibile virata antisemita del regime e la discriminazione sistematica che colpì gli ebrei anche italiani, il giudizio sull'internamento civile fascista deve essere ricondotto all'interno del contesto della legislazione di guerra e delle misure che questa richiese.

Ovviamente, un riferimento a parte, che non sarà preso in esame in questa sede, merita l'internamento parallelo gestito del Regio esercito nei territori occupati della Jugoslavia e nei campi per allogeni, civili e militari jugoslavi allestiti nell'area centro settentrionale della penisola. Qui furono registrate situazioni al limite dell'umano, con condizioni nettamente differenti rispetto all'internamento civile gestito dal ministero dell'Interno sia in termini di trattamento sia di adeguatezza infrastrutturale: fame; malattie; mancanza di letti al chiuso; sovraffollamento; condizioni climatiche rigidissime fecero di questi luoghi dei campi di sterminio, funzionanti sotto l'egida dell'identità "individuo malato: individuo che sta tranquillo", come sentenziò il generale Gastone Gambarà nel dicembre del 1942³¹. I 1435 morti fin'ora accertati del campo di concentramento di Arbe / Rab – Fiume - in solo un anno di attività del sito, con un tasso medio di decessi superiore a quello del *lager* nazista di Buchenwald ³²; i 439 decessi e l'80% di mortalità infantile di Gonars – Udine -, il più grande campo di internamento civile dell'Italia durante il secondo conflitto mondiale; i 232 morti per tubercolosi, polmonite e fame nei tredici mesi di attività del campo di Monigo –

28 Circolare 20 maggio 1940, n. 443 / 35615 inviata dal ministro dell'Interno ai prefetti del Regno e al questore di Roma. In essa, per la prima volta, si faceva riferimento agli ebrei stranieri come soggetti verso cui indirizzare le misure cautelari previste per i sudditi nemici.

29 ACS, MI, Gab., Ufficio Cifra, Telegrammi in partenza, 25 settembre 1939 n. 442/47394, telegramma indirizzato dal capo della polizia Bocchini ai prefetti del Regno.

30 CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit. p. 116: « le "modalità tecniche" con le quali l'internamento degli ebrei andò realizzandosi, misero subito in chiaro che il ministero dell'Interno procedeva nei loro confronti in primo luogo a causa dell'appartenenza alla razza ebraica, e solo in secondo luogo perché oppositori del regime ». Tesi accolta anche da TOSCANO, Mario, *L'internamento degli ebrei italiani 1940 - 1943*, cit., dove, su un campione di 340 internati ebrei, si specifica che « nella maggioranza dei casi sembrerebbe quindi emergere l'assenza o la debolezza delle motivazioni politiche » e « confermare le ipotesi sulla diffusa arbitrarietà dell'azione dei prefetti delle altre autorità locali [nel, ndr.] conferire un esteso carattere di profilassi sociale con forti venature antisemite alla politica di internamento degli ebrei italiani », p. 108.

31 Riportato in BALLINGER, Pamela, *History in exile: Memory and Identity at the Borders of the Balkans*, Princeton New Jersey, Princeton University Press, 2003, p. 139, parole che per l'autrice valgono come « the most damning proof of Italian cruelty », p. 138.

32 CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 270.

Treviso: sono alcuni dei dati che ci fanno capire la disparità abissale di condizioni e di trattamento tra le due tipologie di internamento, ma che nel contempo restituiscono il senso completo e tragico del sistema concentrazionista fascista.

Internamento civile regolamentato dal ministero dell'Interno. Genealogia e giurisdizione

Occorre specificare che l'istituzione di un sistema concentrazionista civile era legata, sotto il piano giuridico, allo stato di guerra³³ e dunque trovava la sua giustificazione in riferimento alla possibilità di sottoporre ad internamento – art. 284 R. D. 8 luglio 1938, n. 1415 – i sudditi nemici in grado di praticare un'attività ritenuta sovversiva o lesiva dell'integrità statale. In realtà erano state formulate, negli anni precedenti il 1938, delle proposte di internamento di confinati politici e sovversivi potenzialmente pericolosi mai realizzate. Il R. D. 1938, n. 1415, oltre ai divieti di entrata e di uscita dal territorio nazionale – art. 282 e 283 –, stabiliva inoltre il divieto o l'obbligo di soggiorno sul territorio nazionale con decreto del ministro dell'Interno – art. 286. L'internamento dei sudditi nemici, tuttavia, esigeva il rispetto dei principali diritti umani. Ai sudditi civili che venivano internati erano estese le garanzie riservate ai prigionieri di guerra, ossia ai « legittimi belligeranti nemici, caduti in potere delle forze armate dello Stato » - art. 99. Tra queste garanzie, stabilite dall'art. 106, figuravano il diritto a ricevere un trattamento umano e ad essere mantenuti dallo Stato; l'assicurazione contro ogni esposizione a zone di pericolo e contro ogni forma di violenza o di offesa; l'opportunità di un impiego funzionale alle singole capacità, prestato dietro un giusto corrispettivo; il rispetto delle libertà di culto e religione³⁴.

Ma prima ancora che provvedere alla stesura legislativa riguardante lo *status* giuridico, politico e civile dell'internato civile e del prigioniero di guerra, il ministero della Guerra aveva due anni prima regolato l'intero apparato procedurale relativo alla costruzione dei campi.

Dall'individuazione dei siti fino al numero massimo di internati: tutto era stato stabilito dal ministero di Guerra e poi affidato alla gestione dell'Interno. Nel maggio

33 Il R. D. L. 4 agosto 1940, n. 124001 / 363 "Costruzione e gestione dei campi di concentramento, servizio di guerra" faceva del sistema di internamento un « servizio di guerra ».

34 R. D. 8 luglio 1938 n. 1415 "Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità", pubblicato in G. U. n. 211 del 15 settembre 1938. Gli art. 280 – 291, capo 1; tit. V definiscono il "Trattamento delle persone di nazionalità nemica nel territorio dello Stato". Eccetto nei casi di decreto ministeriale che stabiliva l'internamento dei sudditi nemici, era garantita la capacità giuridica dei sudditi nemici: « le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva » - art. 280.

1936, erano state individuate le zone della penisola³⁵ da adibire a luogo di internamento, rispondenti a requisiti di natura politica e di ordine civile: erano siti caratterizzati da una bassa politicizzazione della società civile e dunque maggiormente immuni a rivolte; da una posizione geografica lontana da grandi concentrazioni demografiche, che quindi li metteva al riparo da contatti eccessivi con il tessuto urbano delle città e permettevano un controllo più stretto degli internati. Inoltre, la nota specificava il numero massimo di campi che a quell'altezza cronologica erano necessari – tre per una quantità limite di internati non superiore alle 1500 unità – e la natura dei soggetti da internare: sospetti politici a cui era stata già comminata la pena del confino o che dovevano essere ancora fermati e gli elementi di « accertata attività informativa », cioè spie³⁶.

L'intero funzionamento del sistema di internamento rientrava dunque nella macchina burocratico - amministrativa dello Stato fascista: era il prefetto stesso, in qualità di organismo periferico rappresentativo del ministero dell'Interno, a proporre l'internamento di particolari soggetti da fermare in specifiche circostanze. I nominativi, che venivano raccolti dalla Direzione generale di pubblica sicurezza, struttura afferente al ministero dell'Interno, andavano a costituire i dati del Casellario politico centrale³⁷ gestiti dall'Ufficio internati, organo rientrante nella sezione prima della Divisione Affari generali e riservati. Esisteva inoltre un Ufficio internati stranieri che si occupava tanto dei civili stranieri nemici tanto di tutti i civili sospettati di spionaggio, indipendentemente dalla loro nazionalità³⁸. La gestione finanziaria dei campi di

35 Erano le province di Perugia, Macerata, Ascoli Piceno, L'Aquila, Avellino.

36 Nota dell'8 maggio 1936 n. III 64/503, cit., rivolta dal ministero della Guerra al ministero dell'Interno e al S. I. M.

37 Per il Casellario politico centrale cfr. CARUCCI, Paola, «L'organizzazione dei servizi di polizia dopo l'approvazione del T.U. delle leggi di PS nel 1926», *Rassegna degli Archivi di Stato*, n. 31, 1976, pp. 82 - 115; SERIO, Mario, *Le catalogue informatique du Casellario politico centrale*, in *L'immigration italienne en France dans les années 20, Actes du colloque organisé par le CEDEI à Paris*, 15 - 17 ottobre 1987, Parigi, 1988, pp. 15 - 27, ora in *Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia*, Bologna, Bononia University Press, 2005, pp. 165 - 176; RICCI A. G., *Le fonti iconografiche dell'Archivio Centrale dello Stato*, in *L'immigration italienne en France dans les années 20*, cit., pp. 77 - 81; TOSATTI, Giovanna, *Il Ministero degli Interni. Le origini del Casellario politico centrale*, in ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, *Le riforme crispine*, vol. I, Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 447 - 485; ID., «La banca dati del Casellario politico centrale presso l'Archivio centrale dello Stato», *Archivi e computer*, 1992, n. 2, pp. 134 - 144; ID., «L'anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale», *Le carte e la storia*, n. 2, 1997, pp. 133 - 150; ID., *Il Ministero dell'interno. Uomini e strutture (1861-1961)*, Roma, Effegierre, 2004; ID., *Gli internati civili in Italia nella documentazione dell'Archivio centrale dello Stato*, in *Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale*, Atti del Convegno Torino 2 - 4 novembre 1987, Milano, Angeli, 1989, pp. 33 - 50; FIORI, Antonio, «La stampa nel Casellario politico centrale», *Rassegna degli Archivi di Stato*, nn. 1-3, 2001, pp. 226-243.

38 Nella Sezione I della Divisione affari generali e riservati del MI presso l'ACS sono oggi conservate: le 5712 bb. - di cui 5615 di fascicoli personali - (1894 - 1945) del *Casellario politico centrale*; le 22 bb. che costituiscono la documentazione dell'*Ovra* (1927 - 1943); i documenti

internamento civile e delle strutture di internamento libero fu regolamentata con la costituzione di un apposito Comitato di controllo che soprintendeva alle questioni contabili e con la creazione da parte del ministero dell'Interno di un fondo finanziario da cui attingere per le necessarie spese di gestione³⁹. Sul piano amministrativo, a dirigere i campi poteva essere o un commissario di pubblica sicurezza oppure, nei casi di siti di limitate dimensioni, il podestà locale: entrambe queste figure erano responsabili delle condizioni infrastrutturali dei campi e della loro regolamentazione interna, della registrazione dei nominativi degli internati, del controllo sulla corrispondenza in entrata e in uscita, dell'applicazione della normativa ministeriale. Il controllo dei campi era nelle mani dei carabinieri, che in via teorica sarebbero dovuti esser presenti, con un posto di guardia fissa, ad ogni campo.

L'entrata in funzione dei campi di internamento civile è dunque riferibile all'emanazione del R. D. del 10 giugno 1940 n. 556, che stabiliva l'applicazione della precedente legislazione di guerra – R. D. 1415 del 1938 – e quindi dell'intero apparato di internamento da questa predisposto per i sudditi nemici. Le disposizioni relative all'internamento civile furono raccolte e specificate nel decreto del duce del 4 settembre 1940, il testo di riferimento dell'internamento civile, che all'art. 1 stabiliva che « i sudditi nemici internati possono essere raggruppati in speciali campi di concentramento, ovvero essere obbligati a soggiornare in una località determinata »⁴⁰.

Ma, come si è detto, l'internamento si rivolgeva a due categorie di soggetti, civili stranieri nemici e civili italiani, sui quali cadeva il provvedimento in riferimento a due motivazioni differenti: per ragioni di guerra oppure di pubblica sicurezza. Così, mentre l'internamento dei sudditi nemici veniva regolato in base alle leggi di guerra e neutralità, quello dei civili ritenuti pericolosi era stabilito in riferimento alle leggi di pubblica sicurezza, con una modifica apportata al Testo unico contenuto nel R. D. 18

(1926 – 1943) dell'*Ufficio confino di polizia* – 121 bb. e 66 regg. per Affari generali e 1102 bb. di Fascicoli personali; le 24 bb. di rapporti (1936 – 1943) sugli oppositori politici stilati in concertazione con le polizie di Polonia, Germania, Jugoslavia, Giappone e Spagna dell'*Ufficio rapporti con la Germania e Centro studi anticomunisti*; l'*Ufficio internati* con le sue 619 bb. (1939 – 1945) divise tra: A/C e A/1, "ariani in campi di concentramento e in località di internamento" – 212 bb.; A5G.32 "seconda guerra mondiale, internati" – 2 bb.; A4 bis, "internati stranieri e spionaggio" – 384 bb.; E/C e E/I, "ebrei in campo di concentramento e in località di internamento" – 21 bb. Occorre aggiungere che per queste ultime categorie – E/C e E/I – si viene rimandati alla Divisione affari generali e riservati, Massime M4/16 e M4/18 e al fascicolo 32 delle Categorie permanenti A5G.

L'*Ufficio internati stranieri* dipendeva invece dalla III Sezione della Divisione affari generali e riservati e le sue 384 bb. (1939 – 1945) sono confluite, come si è sopra indicato, nella sezione A4 bis dell'*Ufficio internati*.

39 R. D. L. 21 giugno 1940, n. 856 "Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato nel periodo di guerra".

40 Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 4 settembre 1940, "Disposizioni relative al trattamento dei sudditi internati", pubblicato in G. U. n. 239 dell'11 ottobre 1940.

giugno 1931 n. 773⁴¹, che istituiva l'internamento per i soggetti condannati al confino, facendone a tutti gli effetti una pratica preventiva di pubblica sicurezza oltre che una misura di guerra rivolta agli stranieri definiti nemici.

Così, nel giugno 1940, con l'entrata in guerra, l'Italia possedeva un sistema di internamento strutturato e gestito a livello centrale dal ministero dell'Interno e con esso un *corpus* legislativo regolamentativo. Due mesi prima, tra l'aprile e il maggio 1940, iniziarono i sopralluoghi delle questure e le consultazioni informative da parte degli ispettori generali di pubblica sicurezza. Pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia, la Dgps, nella persona di Carmine Senise inviava ad alcuni prefetti, tra cui quello di Chieti e di Teramo, una missiva⁴² urgente riguardante le operazioni di casermaggio dei campi. I materiali da dare in dotazione agli internati sono rigidamente fissati. Le imprese interessate alle forniture dei campi relazionano alle questure sullo stato infrastrutturale dei siti, sui materiali mancanti e sull'idoneità dei locali⁴³. Tra il giugno e il luglio del 1940 la maggioranza dei campi di internamento civile regolamentare in Abruzzo erano ormai aperti e ricettivi⁴⁴.

L'internamento civile nell'Abruzzo fascista. Caratteri.

Le province che ospitavano i siti di internamento vennero inizialmente raccolte in cinque zone nazionali. L'Abruzzo apparteneva alla terza zona, costituita dalle quattro province più quella di Rieti, sotto l'ispettorato di Roberto Falcone. Questa ripartizione non fu tuttavia definitiva bensì soggetta a riformulazioni: un documento del 30 gennaio 1941⁴⁵, per esempio, avente come intestazione inequivocabile "campi di concentramento", attribuiva il campo di Lanciano della provincia teatina alla quinta zona, sotto il questore Menna, mentre la terza comprendeva i campi delle province di Teramo – Civitella del Tronto, Corropoli, Tortoreto paese e stazione, Chieti – Istonio – e Pescara – Città S. Angelo. La terza zona, quella che rappresentava i campi abruzzesi, era dunque la più ricca di siti prescelti per l'internamento di civili sia italiani sia

41 R. D. L. 17 settembre 1940, n 1374 "Modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle Leggi di PS per il periodo dell'attuale stato di guerra", pubblicato in G. U. n. 240 del 12 ottobre 1940.

42 ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M - 4, b. 364, riservata urgente del 13 giugno 1940 con oggetto "Casermaggio per i campi di concentramento".

43 ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M - 4, b. 655.

44 Chieti, Città S. Angelo – Pe, Isola del Gran Sasso – Te, Istonio – Ch, Lama dei Peligni – Ch, Lanciano – Ch, Nereto – Te - nel giugno 1940; Casoli – Ch, Notaresco – Te, Tortoreto – Te - nel luglio 1940; Tossicia – Te - nell'agosto 1940; Civitella del Tronto – Te - nel settembre 1940; Corropoli – Te - nel febbraio 1941; Tollo – Ch - alla fine del 1941.

45 ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M - 4, b. 95.

stranieri: quindici campi di internamento e circa una sessantina di località di internamento libero. Pur tuttavia, per correttezza storica e documentaria, occorre tener presente che in realtà i campi presenti nell'area dell'Abruzzo erano venti, perché è necessario aggiungere ai precedenti quindici i cinque⁴⁶ del Molise, che allora, intorno al 1940, faceva parte degli Abruzzi - Molise.

Si è già precedentemente accennato alle motivazioni che giustificarono questa concentrazione regionale e ai requisiti richiesti per l'individuazione delle zone da adibire a campi di internamento sul territorio nazionale che la regione soddisfaceva pienamente. La particolare posizione geografica, lontana dalle zone direttamente impegnate nelle operazioni belliche – specificamente quelle settentrionali; la sua fisionomia fisica - impervietà dei luoghi; collegamenti viari ridotti; la sua struttura sociale – un tessuto civile scarsamente politicizzato; bassa densità abitativa – facevano dell'Abruzzo un territorio eccezionalmente adatto alla concentrazione di masse di civili a cui erano applicate le norme legislative di guerra e di pubblica sicurezza. Fin dalle indicazioni fornite nel 1936 dal ministero della Guerra, l'Abruzzo era indicato – attraverso la provincia de L'Aquila - come località preferenziale per l'istituzione di luoghi di internamento.

Come in altre parti della penisola, il ministero evitò di ricorrere – almeno nel periodo iniziale – all'istituzione *ex novo* dei campi, preferendo ricorrere a strutture preesistenti che potessero essere riconvertite in località di internamento. Questo, oltre che per l'evidente economicità, per motivi soprattutto di opinione pubblica, al fine di evitare di creare dubbi sulla stabilità interna e sull'effettiva capacità del regime nella gestione del dissenso interno: una circolare dell'Interno del 1 giugno 1940 raccomandava un'esecuzione a toni bassi delle operazioni di internamento, esente da mosse eclatanti, in modo da rappresentarla come una misura di necessità effettiva e non « la conseguenza di preoccupazioni di ordine che non possono sussistere dato il clima fascista della Nazione »⁴⁷. In questa prospettiva si collocano, per esempio, la riconversione del monastero dei celestini della Badia di Corropoli da luogo di prevenzione antitubercolare a campo di internamento; l'utilizzo della foresteria per i pellegrini della Basilica di S. Gabriele, che costituiva una delle due strutture di internamento di Isola del Gran Sasso; come pure l'ex convento francescano di Santa Maria dei Lumi e l'ex ospizio "Filippo Alessandrini", entrambi parte del campo di Civitella del Tronto oppure l'opificio per la lavorazione del tabacco di Città S. Angelo. La maggioranza degli edifici privati apparteneva a famiglie locali che mettevano a

46 I campi molisani di internamento civile regolamentare erano: Agnone, Boiano, Casacalenda, Isernia, Vinchiaturò, tutti della provincia di Campobasso.

47 Circolare 1 giugno 1940, n. 442 / 38954 con oggetto "Norme da tenersi in caso di emergenza, relative alle persone arrestate ed internate" dal ministero dell'Interno ai prefetti del Regno e al questore di Roma.

disposizione – non senza a volte contrasti e richieste di soprassedere alle eventuali requisizioni⁴⁸ - stabili inutilizzati e dichiarati adatti all'internamento sotto stesura di appositi contratti di locazione con la prefettura. Contratti che prevedevano il mantenimento del buono stato dell'immobile – pena il risarcimento da parte dell'amministrazione dell'Interno; la riconversione strutturale del locale – sempre a carico del ministero; la fissazione e le modalità di pagamento del canone di affitto e la durata del contratto.

Ovviamente, questi edifici erano oggetto di lavori di sistemazione e di adattamento, come per esempio ci riferisce una missiva riservatissima inviata dall'ispettore generale di pubblica sicurezza al ministero dell'Interno, in cui si consigliava l'installazione dell'economico impianto di stufe di terracotta a legna per il riscaldamento dei campi dell'Abruzzo, una regione che « a causa dei monti che la sovrastano, fra i quali primeggiano il Gran Sasso e la Maiella, è molto fredda d'inverno, per cui il riscaldamento nelle abitazioni è indispensabile »⁴⁹.

La natura degli stabili era dunque abbastanza eterogenea, così come la loro dislocazione fisica nel tessuto urbano e regionale: venivano utilizzate strutture isolate, come nel caso di conventi, monasteri, ville di campagna abbandonate, oppure edifici inseriti nel contesto cittadino, come nel caso di abitazioni private, ex fabbriche, ospizi, alberghi.

Questa seconda tipologia di sito fu quella che diede le maggiori difficoltà di gestione, in relazione anche ai contatti tra internati e civili locali, molto spesso causa di lamentele dei cittadini non estranee da venature razziste: è il caso dello sfogo di « elementi benpensanti » di Civitella del Tronto che denunciavano il trattamento privilegiato rivolto dalle autorità agli internati, i quali « godono di massima libertà e spendono a profusione » e vengono « considerati più ospiti di riguardo che persone sottoposte a sorveglianza ». Il rischio, concludeva la lettera anonima, era di fare di Civitella un paese in mano agli ebrei e ai « loro quattrini »⁵⁰. Motivi simili avevano guidato la protesta di un civile italiano contro internati del campo di Corropoli, colpevoli di ricevere un trattamento troppo morbido da parte delle autorità⁵¹. Frizioni maggiori provocò l'inserimento di elementi pericolosi sottoposti alla misura dall'internamento libero nel tessuto civile delle varie città interessate. Ma anche in questo caso, ciò non costituì una regola generale: molto spesso, « vivendo senza separazione fisica con gli abitanti del

48 Come dimostra la richiesta inviata ad Arturo Bocchini da un nobile di Villanova che supplicava di lasciar cadere il progetto di utilizzo della villa di famiglia di Cepagatti come sito di internamento di ebrei stranieri. Cfr. PERRI, G., *Il campo di concentramento di Città Sant'Angelo nella documentazione dell'Archivio centrale dello Stato (1940 - 1944)*, cit., pp. 98 - 102.

49 ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M - 4, b. 63.

50 ACS, MI, Dgps, Cat. A - 4 bis, b. 832.

51 IACOPONI, Italia, *Badia di Corropoli*, cit., p. 354.

posto, gli "internati liberi" avevano maggiori occasioni per accattivarsene la simpatia, che in genere non mancò »⁵².

Eterogenee erano le strutture, le loro collocazioni e, di conseguenza, la loro recettibilità.

I quindici campi di internamento abruzzesi registravano, nell'aprile del 1942, una presenza di 1376 unità soggette a internamento per motivi di pubblica sicurezza su una capienza complessiva di circa 2214 posti letto disponibili. Un anno dopo, nell'agosto 1943, gli internati erano più che raddoppiati di numero – 2810 presenze – mentre i posti disponibili erano saliti a 3421. In quest'ultimo dato, il numero non si distribuiva in maniera omogenea su scala regionale come nell'anno precedente: soprattutto nel campo di Tollo si registrò un'impennata con un numero di internati pari a 1930, probabile conseguenza della decisione, presa nel maggio del 1943, di inviare gli internati ai più sicuri campi di Corropoli e Bagno a Ripoli, destinando il sito all'internamento dei colpevoli di infrazioni annonarie. Naturalmente, queste cifre⁵³ si riferiscono ai soggetti sottoposti a internamento in base alle leggi di pubblica sicurezza e non tengono in considerazione i civili stranieri nemici internati in riferimento alla legge di guerra e neutralità.

La recettibilità dei singoli siti era variabile: i campi più grandi erano quelli di Civitella del Tronto – capacità 200 / 230 persone; Chieti – 200; Istonio Marina e Corropoli – 180; Nereto – 160 / 180; Città S. Angelo – 150; seguivano poi Isola del Gran Sasso – 135; Tossicia – 120; Tortoreto – 100 / 115; Notaresco – 100; Tollo – 90; Casoli – 80 / 100; Lanciano – 55 / 70 – e Lama dei Peligni – 60 / 65. Complessivamente, è possibile stimare in 1915 unità la capienza totale dei campi di internamento abruzzesi, in regime di normale occupazione: il numero degli internati, infatti, tendeva ad aumentare in condizioni di sovraffollamento, molto frequenti nei tre anni di funzionamento dei siti.

Quasi tutti i campi vennero infatti aperti nel 1940, tra giugno e settembre e rimasero in funzione fino al settembre – ottobre del 1943. Al decorrere di quella data, alcuni vennero sequestrati dalle autorità tedesche, come successe per il campo femminile di Lanciano, altri continuarono a funzionare sotto la R. S. I., altri furono chiusi definitivamente. Ci furono ovviamente delle eccezioni in entrambi gli estremi, di apertura o di chiusura: come per il campo di concentramento nell'asilo infantile "Principessa del Piemonte" a Chieti, in funzione per soli sei mesi – dal giugno al novembre 1940 – o, all'inverso, per quello di Notaresco, rimasto aperto fino a tutto il 1944 con la presenza di un solo internato.

52 CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 130.

53 Per i dati cfr. le statistiche del MI nell'ACS riportate da ANTONIANI PERSICILLI, Gina, «Disposizioni normative e fonti archivistiche per lo studio dell'internamento in Italia (giugno 1940 . luglio 1943)», *Rassegna degli archivi di Stato*, nn. 1 - 2 - 3, 1978, pp. 77 - 96.

Alla direzione dei campi, sotto il piano amministrativo, furono posti i podestà oppure dei rappresentanti della pubblica sicurezza, come ad esempio commissari prefettizi⁵⁴. Questa diversità era motivata dal grado di complessità organizzativa che la struttura richiedeva: così, a capo dei siti più piccoli, con minore capacità recettiva vi erano i podestà locali – è il caso dei campi di Tollo, Lama dei Peligni, Isola del Gran Sasso – mentre alla direzione dei siti di maggiore grandezza e importanza si avvicendarono commissari prefettizi – come fu per Civitella del Tronto, Chieti, Istonio Marina, Città S. Angelo.

I campi abruzzesi si caratterizzarono, sul piano infrastrutturale, principalmente per l'inadeguatezza degli edifici. Da questa constatazione derivavano i due tratti peculiari del sistema concentrazionista regionale: il sovraffollamento e le pessime condizioni igienico – sanitarie degli ambienti, quasi sempre fattori compresenti.

Entrambi i punti rappresentano il filo conduttore del *deficit* infrastrutturale che gravava sui campi dell'intera regione e frequenti erano le denunce da parte degli ispettori, dei medici, degli emissari della Croce Rossa Internazionale. Molto spesso, erano le stesse ditte incaricate dei lavori di casermaggio a riferire sullo stato dei campi. Così scriveva, riferendosi al capo di Tossicia, l'impresa romana Montuori rispondendo alla richiesta di un parere tecnico avanzata dalla questura di Teramo:

i locali prescelti sono assolutamente inadeguati allo scopo. Tanto la primitiva destinazione di 135 posti letto, come l'attuale aliquota di 115 posti letto, è del tutto eccessiva. [...] La mia impressione sulla insufficienza dei locali, rispetto ai posti letto destinati, concorda con quella del sanitario del luogo, che, a suo dire, è molto preoccupato della situazione, anche agli effetti dell'igiene e della salute dei conviventi. Al massimo potrebbero essere destinati in detto campo dai 70 agli 80 posti letto.⁵⁵

La relazione, pur concludendosi con una specificazione circa il suo carattere « di giudizio puramente personale », rilevava, anche se in maniera volutamente implicita, le motivazioni che erano alla base delle difficoltà in cui gli internati vivevano. Ovviamente, il caso preso in esame può essere considerato limite, dal momento che si riferisce ad uno dei « peggiori, se non il peggiore in assoluto »⁵⁶ dei campi presenti

54 Secondo quanto indicato nella circolare 8 giugno 1940, n. 442 / 12267 "Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località di internamento" inviata dal ministero dell'Interno ai prefetti del Regno e al questore di Roma: « il funzionario di P. S. dirigente e dove non vi è funzionario il Podestà, dovrà provvedere, a mano a mano che gli internati arrivano, a far impiantare i registri e i fascicoli personali ».

55 ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M – 4, b. 655.

56 CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 223.

nella regione e nonostante ciò uno dei meno interessati ai lavori di miglioramento.

In questo caso, inoltre, il *deficit* strutturale non soltanto non era motivo di interventi migliorativi ma veniva considerato giustificazione di misure razziste. È il caso della decisione presa dal ministero dell'Interno nel maggio 1942 di trasferire nel campo di Tossicia famiglie di zingari jugoslavi della Slovenia, maggiormente "adatte" alle difficili condizioni strutturali del campo rispetto agli internati cinesi.

L'insufficienza di ambienti idonei era un problema che interessava gli internati in ogni stagione: anzi, soprattutto con l'approssimarsi dell'estate, la necessità di poter usufruire di una circolazione d'aria e di un perimetro di movimento maggiori rispetto alle normali condizioni furono necessità portate all'attenzione del ministero. Furono queste le richieste avanzate dai capi famiglia di un gruppo di ebrei inglesi provenienti da Tripoli e internati nel campo di Civitella del Tronto, nel giugno del 1942:

è notorio che soprattutto i bambini hanno bisogno di movimento e di passeggiate all'aria aperta, tanto più noi Africani, abituati a vivere al sole, all'aperto ed ai bagni di mare. Ci riesce quindi oltremodo penoso, vivere in un ambiente chiuso.

Le richieste si esaurivano nella possibilità di disporre di « libera uscita ogni giorno, possibilmente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 20, oppure in un orario che codesto On. le Ministero riterrà di fissarci »⁵⁷.

La richiesta non sarà soddisfatta, come dimostra la risposta dell'ispettore del 13 agosto⁵⁸ – dunque ben un mese dopo la lettera degli internati, per motivi essenzialmente organizzativi: ossia per mancanza di personale di pubblica sicurezza da dedicare alla supervisione degli internati durante gli orari richiesti.

Ovviamente, le condizioni di internamento variavano a seconda dei siti e a volte, degli edifici che costituivano lo stesso campo: è il caso di Nereto, dove dei tre locali che costituivano il campo soltanto casa Santoni era in condizioni strutturali vivibili.

La carenza di spazio sufficiente non esauriva il ventaglio dei fattori deficitari dei campi abruzzesi.

L'insufficienza di servizi igienici era un ulteriore motivo di denuncia da parte degli internati e il problema raggiungeva livelli di preoccupazione molto seri nei campi in cui a quella si univano anche condizioni climatiche molto dure – si pensi ai campi di Civitella, Isola, Lama dei Peligni. È sufficiente leggere la relazione scritta da un ufficiale sanitario sul campo di Tossicia per inquadrare in tutta la sua gravità il problema⁵⁹.

⁵⁷ ACS, MI, Dgps, Cat. Massime, fasc. M - 4, b. 716.

⁵⁸ *Ibidem*, b. 717.

⁵⁹ *Ibidem*, b. 138. Si tratta di una relazione dell'ufficiale sanitario dott. G. Palumbi dell'aprile 1942 inviata al podestà e direttore del campo di concentramento di Tossicia con oggetto "Servizi igienici".

Conseguenze dell'insufficienza igienica e sanitaria erano le malattie come artriti, polmonite, tifo, tubercolosi. E dove le normali attrezzature presenti nel campo non erano sufficienti, si ricorreva al ricovero ospedaliero, che era a carico del ministero per gli stranieri nemici internati e delle prefetture per gli italiani. Ma a provocare disagi e sofferenze non erano unicamente le malattie: poteva bastare anche un normale mal di denti, in una situazione di insufficienza di mezzi e personale medico, a rendere la vita nel campo molto difficile. Accadde agli internati del campo di Tortoreto nel marzo del 1943, che richiedevano la presenza nel sito di « uno dei tanti dentisti ebraici internati altrove »: insomma, sebbene potesse sembrare un problema relativo, « la mancanza di regolare assistenza dentistica » costituiva per i concentrati « una questione di massima importanza »⁶⁰. Il rovesciamento delle priorità non era più l'alterazione di una condizione di normalità precedente: era ormai quotidianità, che in quel rovesciamento trovava i propri criteri di conduzione.

Questa differenziazione – di struttura, di locazione, di recezione - che caratterizzava i siti interessava anche la loro tipologia specifica: c'erano campi per ebrei⁶¹ – Casoli; per italiani pericolosi, prevalentemente antifascisti – Istonio; campi dedicati a civili jugoslavi, fossero comunisti, socialisti, monarchici – Tollo; campi per cinesi e zingari – Tossicia. Questa specificazione, tuttavia, non interessava tutti i siti: nel campo di Civitella del Tronto furono internati indistintamente sudditi nemici, ebrei, apolidi. L'eterogeneità è una delle caratteristiche che emerge dallo studio dell'internamento regionale e dimostra quanto ampio fosse lo spettro delle categorie di internati e quanto difficile dovesse essere la vita all'interno dei campi anche in relazione alla diversità di ceto, di professione dei singoli internati. Queste differenze strutturavano le relazioni interne ai siti, definivano la natura dei rapporti interpersonali che inevitabilmente finivano per allacciarsi tra i concentrati.

La riproposizione, all'interno dei campi, di una struttura sociale gerarchica in grado di regolare la convivenza collettiva si attuava nel segno di una continuazione – per quanto innaturale - delle logiche relazionali tradizionali, della vita quotidiana, che tuttavia risultavano alterate, estremizzate dal contesto in cui erano calate. La risultante era un insieme di consuetudini che finivano per divenire la cartina di tornasole di una situazione di alterazione proposta nella quotidianità del campo come normale e che tuttavia indica quanto sia sbagliata l'immagine “leggera” a cui per lungo tempo si sono riferiti i giudizi sul fenomeno concentrazionista. A Nereto, « gli internati più poveri

60 ACS, MI, Dgps, Cat. A 4 - bis, b. 6.

61 Questo almeno fino al 1942, quando nel campo vennero internati 82 ex jugoslavi provenienti da Corropoli al posto degli ebrei trasferiti.

prestano ai meno poveri l'umilissimo servizio della pulizia dei cameroni – dormitori e delle latrine, compensati con la cessione della retta giornaliera »⁶². Le distinzioni riguardano ovviamente anche l'ambito alimentare: la carne di castrato, servita nelle trattorie ad intervalli di tre giorni era riservata soltanto agli ariani con possibilità economiche superiori a quelle degli altri internati.

L'insieme delle consuetudini che finivano normalmente per instaurarsi tra gli internati ci restituiscono un quadro di vita che segue almeno nelle linee essenziali due caratteri: la necessità sentita di mantenere una propria identità – professionale; razziale; nazionale – nel mare della promiscuità che il sistema imponeva e la ricerca di un modello sociale di riferimento, seppur alterato, artificiale e costruito, da applicare alla realtà – altrettanto artificiale - del campo. Entrambe le strade avevano un unico obiettivo: la ricostruzione di una sociabilità, artificiale nelle forme oltre che nel contesto, in grado di funzionare come sistema di definizione e regolamentazione delle azioni quotidiane.

Questo difficile tentativo di ricostituzione, all'interno, di un ordine esterno non doveva scontrarsi soltanto con l'oggettiva situazione interna del campo, nell'artificialità di legami e nella limitazione della libertà personale che esso imponeva: l'esterno, ciò che si trovava al di là di questo ristretto universo, contribuiva in maniera determinante a definire le logiche di conduzione dell'esistenza degli internati.

La quasi totalità testimonianze che gli internati in Abruzzo hanno rilasciato a conclusione della loro detenzione assumono come metro di giudizio non soltanto la situazione interna il campo, nella struttura come nella conduzione della vigilanza ma riferiscono sempre del contatto con l'altro, con i cittadini italiani residenti nei luoghi in cui i campi sorgevano. Anzi, definiscono questo secondo fattore come centrale. A Nereto - « il soggiorno non fu male. [...] Eravamo trattati discretamente. [...] I neretesi erano brava gente e con alcuni avevamo stabilito rapporti di amicizia⁶³ » - come a Civitella - « abbiamo trovato in quei giorni comprensione ed amicizia, tanto che se non fosse stato per il ricordo delle nostre case ci saremmo scordati della nostra condizione; Civitella rappresentava per noi un'isola nel gran mare dei guai europei »⁶⁴ - abbiamo testimonianze di quanto diverse furono le condizioni dei concentrati nella regione rispetto ad altre realtà nazionale e soprattutto all'internamento militare parallelo e di come, nonostante la penetrazione delle idee antisemitiche rese leggi di Stato dal regime, nell'Abruzzo la condizione degli ebrei fosse generalmente simile a quella delle altre categorie di internati. Per smentire l'esistenza di una questione ebraica nella regione non serve scomodare retroterra storici e sociali, ma sono sufficienti le cifre: dei

62 IACOPONI, Italia, *Nereto*, cit., p. 328.

63 *Ibidem*, p. 334.

64 *Id.*, *Civitella del Tronto*, cit., p. 216.

46.656 ebrei residenti in Italia nel 1938, l'un per mille della popolazione nazionale, l'Abruzzo ne accoglieva soltanto 112, per lo più dispersi nelle varie province: la metà a L'Aquila, a Teramo, ad esempio, soltanto tre. Il "problema ebraico", semplicemente, non esisteva.

Il riferimento all'ambiente esterno dimostra come la creazione di quella sociabilità a cui sopra si faceva riferimento non era affrontata dagli internati in senso univoco, in modo esclusivamente interno ma aveva bisogno del contatto con l'esterno per definirsi e trovare la propria ragione di costituzione. Non era semplicemente un processo autoreferenziale quello che guidava la costituzione di un sistema di regole, di consuetudini interno al campo, ma si caratterizzava come la risultante di una duplice interazione che interessava l'esterno, coinvolgendo il mondo civile in cui quell'universo si calava.

L'impatto dei concentrati sul tessuto civile locale non fu omogeneo ma variabile a seconda della composizione sociale e del grado di politicizzazione dei diversi contesti urbani, oltre che dal grado di pericolosità di quelli. Non mancarono momenti di tensione e di aperta denuncia alle autorità delle condizioni di vita degli internati giudicate troppo morbide. Lo stesso Mussolini, nel 1942, rimproverava il prefetto de L'Aquila per il clima di amicizia che gli abruzzesi avevano riservato ai concentrati, « considerati poveri diavoli che non hanno nessuna colpa di essere nati ebrei, francesi » quando in realtà erano « pericolosi » e quantomeno da evitare. Il problema, per il duce, era politico: « evidentemente le differenze razziali sono scarsamente sentite e la differenza politica altrettanto »⁶⁵. L'osservazione di Mussolini, con le dovute eccezioni riferite a casi sporadici, rispondeva alla realtà. L'internamento civile abruzzese sembra quindi rientrare, nei suoi caratteri, nel più generale contesto nazionale: « fossero concentrati nei campi, o sottoposti all'internamento libero, gli internati civili controllati dal ministero dell'Interno non furono oggetto di crudeltà gratuite o di qualsivoglia tipo di violenza fisica »⁶⁶. Si aggiungeva a questa constatazione un fattore specifico, rilevabile anche nelle altre esperienze della penisola ma qui probabilmente più accentuato, e cioè la mancanza di atteggiamenti antisemitici forti nel tessuto civile, logica conseguenza sia dell'inesistenza storica di radici antiebraiche sia del basso grado di politicizzazione del piano civile. Entrambi gli aspetti rendevano quasi superflui i temi della propaganda razzista. L'esercizio di attribuzione dello *status* di Altro, sulla base di motivazioni razziali decretate per via istituzionale – nuove per l'Italia e per l'Abruzzo stesso - era un processo che incontrava resistenze profonde nella regione. Soprattutto,

65 GUERRI, Giordano Bruno, *Rapporto al duce. L'agonia di una nazione nei colloqui tra Mussolini e i federali nel 1942*, Milano, Mondadori, 2002, p. 114.

66 CAPOGRECO, Carlo S., *I campi del duce*, cit., p. 131.

le leggi razziali apparvero incomprensibili alla società italiana. Come spiega Chabod, questo fu il punto definitivo di rottura tra il regime e gli italiani: « questa volta nessuno seguirà più Mussolini ». ⁶⁷

Nonostante le varie forme di violenza che gli internati dovettero subire e l'attribuzione di uno *status* deciso politicamente o su basi razziali, restano i rapporti di rispetto, o quantomeno di accettazione che la popolazione civile abruzzese strinse con loro. Questi, che potrebbero essere considerati un'espressione di umanità latente della società civile oppure, sotto un'ottica politica, la naturale conseguenza del carattere burocratico – amministrativo della misura di internamento sono, indipendentemente dalla giustificazione che si vuole assumere, un dato storico di fatto. E l'ultimo carattere dell'internamento abruzzese che qui cogliamo.

Non è che gli abissi cambino

◆ 2010

Elenco delle principali abbreviazioni

Archivi

ACICR Archivi del Comitato Internazionale della Croce Rossa
ACS Archivio Centrale di Stato (Roma)
ASPE Archivio Centrale di Pescara
MI Ministero dell'Interno
Dgps Direzione Generale Pubblica Sicurezza
Dagr Divisione Affari Generali e Riservati
b, bb. busta / e
regg. registri


Legislazione

R. D. Regio Decreto
R. D. L. Regio Decreto Legge
D. P. Decreto Presidenziale
D. L. D. Decreto Legislativo del Duce
G. U. Gazzetta Ufficiale
C. P. P. Codice di Procedura Penale
T. U. Testo Unico
L. Legge

Un ringraziamento va ad Enzo Fimiani per i consigli e il materiale fornitimi.

67 CHABOD, Federico, *L'Italia contemporanea (1918 - 1948)*, Torino, Einaudi, 2002, p. 66.

Sezione topografica



I siti provinciali di internamento libero



Elenco località internamento della provincia di Chieti

Archi, Atessa, Bomba, Bucchianico, Carunchio, Casalbordino, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Fara Filiorum Petri, Fresagrandinaria, Gissi, Guardiagrele, Lanciano, Montazzoli, Orsogna, Palena, Paglieta, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Roccaspinale, San Buono, Scemi, Torricella Peligna, Villamagna, Villa S. Maria.



Elenco località internamento della provincia di Teramo

Atri, Bellante, Campi, Castilenti, Castelli, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Penna S. Andrea, Rocca S. Maria, S. Omero, Torricella Sicura



Elenco località di internamento della provincia di L'Aquila

Alfedena, Alteleta, Campo di Giove, Cappadocia, Castel di Sangro, Ortona dei Marsi, Pereto, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pizzoli, Rocca di Mezzo, Villetta Barrea. Dopo il 1940 Barisciano, Casoli, Luco dei Marsi, Montereale, Navelli, Scanno



Elenco località di internamento della provincia di Pescara

Collecervino, Montesilvano Spiaggia, Penne, Pianella, Caramanico

*** L'autore**

Giampaolo Amodei è dottore magistrale (Master's degree) in Storia d'Europa (Bologna, 2008). Si è laureato con una tesi in Storia delle dottrine politiche sul rapporto tra *Technik* e *Staat* nella Germania weimariana attraverso l'analisi del percorso politico e intellettuale di Walther Rathenau (rel. Prof. Carlo Galli). Attualmente frequenta il dottorato di ricerca in Storia d'Europa presso il Dipartimento di Studi politici dell'Università La Sapienza di Roma con un progetto sull'economia di guerra - *Wirtschaftskrieg* - tedesca durante la Prima guerra mondiale. Concentra la sua attenzione sullo studio dei sistemi totalitari europei storici e sull'analisi comparativista dei regimi autoritari continentali e mondiali. Si occupa inoltre del carattere di mediazione ateleonomica della Tecnica e la sua declinazione concettuale nell'Europa ottocentesca e novecentesca, e degli apporti intellettuali degli autori appartenenti alla *Kulturkritik*.

URL: <http://www.studistorici.com/2008/10/08/giampaolo-amodei/>

Per citare questo articolo:

AMODEI, Giampaolo, «L'Altro internato. Caratteri dell'internamento civile nell'Abruzzo fascista», *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea : il dossier : Davanti e dietro le sbarre : forme e rappresentazioni della carcerazione*, N. (1) 2, 2010,

URL:<http://www.studistorici.com/2010/04/29/amodei_dossier_2/>

Diacronie Studi di Storia Contemporanea  www.studistorici.com

ISSN 2038-0925

Risorsa digitale indipendente a carattere storiografico. Uscita trimestrale. Autorizzazione n°8043 del Tribunale di Bologna in data 11/02/2010
redazione.diacronie@hotmail.it

Comitato di redazione: Marco Abram – Giampaolo Amodei – Jacopo Bassi – Alessandro Cattunar – Davide Chierigatti – Alice de Rensis – Barbara Galimberti – Deborah Paci – Alessadro Petralia – Fausto Pietrancosta – Martina Sanna – Matteo Tomasoni



Diritti: gli articoli di *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea* sono pubblicati sotto licenza Creative Commons 2.5. Possono essere riprodotti a patto di non modificarne i contenuti e di non usarli per fini commerciali. La citazione di estratti è comunque sempre autorizzata, nei limiti previsti dalla legge.